

Legge regionale 18 aprile 2001, n.16

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale).

ARTICOLO 1

Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 26 del 2000

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 26 del 2000 e' cosi' sostituito:

"Art. 42 - Dotazione organica complessiva

1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali e' determinata in n. 3117 unita', di cui n. 260 dirigenti.

2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata la ripartizione dei posti relativa alle singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente, fermo restando, per quanto attiene il Consiglio regionale, quanto previsto dall'articolo 43, comma 1. Fino alla data di adozione di tale atto resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge.

4. Il personale assegnato alle strutture speciali di supporto del Presidente e dei componenti la Giunta regionale, del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonche' il personale assegnato alle strutture speciali di supporto dei gruppi consiliari, confluisce in uno specifico contingente preposto all'assistenza degli organi politici, non ricompreso nella dotazione organica complessiva."

ARTICOLO 2

Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 26 del 2000

1. L'articolo 44 della Legge regionale n. 26 del 2000 e' cosi' sostituito:

"Art. 44 - Determinazioni concernenti l'organico dei dirigenti

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 42, il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di direzione di area, servizio, struttura equiparata o posizione individuale equiparata e' determinato con atto della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per i dirigenti assegnati al Consiglio regionale.
2. In sede di prima applicazione, il numero determinato dalla Giunta ai sensi del comma 1 non deve risultare superiore al sessanta per cento della dotazione organica dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Ogni variazione in aumento del numero determinato ai sensi del comma 2 e' disposta previa riduzione dei posti di qualifica dirigenziale della dotazione organica complessiva, in misura tale da compensare l'incremento di spesa".